

Check-list per il rispetto del principio DNSH

Le check-list seguenti, così come indicato nell'Allegato 2 "Scheda tecnica per il rispetto del principio DNSH", sono il risultato di una selezione eseguita al fine di definire gli elementi rilevanti per il controllo del rispetto e dell'applicabilità dei sei punti del Regolamento UE 852/2020 per gli interventi collegati alla misura in oggetto.

Tabella 1 Check-list ex-ante.

Tempo di svolgimento	n.	Elementi di controllo che la Stazione Appaltante (Soggetto Beneficiario) dovrà richiedere in fase di predisposizione del Disciplinare di Gara	Regolamento UE 2020/852	Applicabilità	Scheda di riferimento	Check di verifica (Si / No / Non applicabile)	Documentazione necessaria (dichiarazioni e certificazioni) che la stazione appaltante dovrà richiedere in fase di aggiudicazione di gara (disciplinari e capitolato tecnico)
Ex - ante	1	<p>La ristrutturazione deve essere conforme ai requisiti stabiliti nei regolamenti edilizi applicabili per la "ristrutturazione importante" definiti al Decreto interministeriale 26 giugno 2015 - "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici". Se non corrispondente, in alternativa, l'intervento deve garantire un risparmio nel fabbisogno di energia primaria globale (EP_{gl,tot}) almeno pari al 30% rispetto ai consumi prima dell'intervento. Nel caso di misure individuali di ristrutturazione l'appaltatore dovrà garantire che le misure individuali di ristrutturazione risulteranno ammissibili in quanto coerenti con tutti i requisiti seguenti:</p> <p>1) rispettano la conformità ai requisiti minimi fissati per i singoli componenti e sistemi nel Decreto interministeriale 26 giugno 2015.</p> <p>2) Nel caso in cui sia applicabile, tali componenti, sono classificate nelle due classi di efficienza energetica più elevate, conformemente al regolamento (UE) 2017/1369 e agli atti delegati adottati a norma di detto regolamento;</p> <p>3) l'attività è riconducibile a uno dei seguenti interventi:</p> <p style="margin-left: 20px;">a) coibentazione di elementi dell'involucro esistenti, come pareti esterne (compresi i muri verdi), tetti (compresi i tetti verdi), solai, scantinati e piani terra (comprese le misure per garantire la tenuta all'aria, le misure per ridurre gli effetti dei ponti termici e delle impalcature) e prodotti per</p>	Punto 1	SI	a		<p>Presentazione della documentazione a supporto del rispetto dei requisiti definiti dal Decreto interministeriale 26 giugno 2015;</p> <p>Nel caso di riduzioni del fabbisogno di energia primaria di almeno il 30%, dovrà essere presentata dall'appaltatore, in fase di progettazione, un attestazione di prestazione energetica (APE) ex-ante e una simulazione dell'APE ex-post;</p> <p>Nel caso di misure individuali, la previsione, in fase di progettazione a cura dell'appaltatore, di documentazione a supporto della realizzazione di un intervento riconducibile a quelli definiti.</p>

	<p>l'applicazione dell'isolamento all'involucro dell'edificio (compresi i dispositivi di fissaggio meccanico e l'adesivo);</p> <p>b) sostituzione degli infissi con nuovi infissi con migliori prestazioni energetiche;</p> <p>c) sostituzione delle porte esterne esistenti con nuove porte efficienti dal punto di vista energetico;</p> <p>d) installazione e sostituzione di sorgenti luminose efficienti dal punto di vista energetico;</p> <p>e) installazione, sostituzione, manutenzione e riparazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria e di riscaldamento dell'acqua, comprese le apparecchiature relative ai servizi di teleriscaldamento, con tecnologie ad alta efficienza;</p>					
2	<p>Le emissioni specifiche di CO₂ definite all'articolo 3, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2019/631 non sono superiori agli obiettivi relativi alle emissioni di CO₂ per l'intero parco veicoli (Nota 4).</p>	Punto 1	SI	c		<p>Dichiarazione del fornitore/distributore con le caratteristiche di emissioni di carbonio dell'autoveicolo oggetto di finanziamento.</p>
3	<p>Dovranno essere identificati, in fase di progettazione, i rischi climatici per i quali in fase di realizzazione e messa in opera dei lavori si rendano necessarie soluzioni fisiche e non fisiche ("soluzioni di adattamento"), capaci di ridurre i più importanti rischi climatici identificati. Nel caso in cui i soggetti beneficiari ricadano nell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina sugli appalti pubblici in fase di aggiudicazione dei lavori dovrà essere richiesto un piano di adattamento per l'implementazione di tali soluzioni.</p>	Punto 2	SI	a		<p>Disciplinare di gara che richiede un report di analisi dell'adattabilità. In alternativa, per gli interventi che superano la soglia dei 10 milioni di euro, dovrà essere effettuata una valutazione della vulnerabilità e del rischio per il clima (Nota 1) che sfoci nell'individuazione delle misure di adattamento del caso.</p>
4	<p>Qualora siano installate, nell'ambito dei lavori di ristrutturazione, nuove utenze idriche, gli interventi dovranno garantire il risparmio idrico. Pertanto, l'appaltatore dovrà adottare le indicazioni dei "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi", approvato con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, relative al risparmio idrico e agli impianti idrico sanitari (2.3.9 Risparmio idrico). Fatta eccezione per gli impianti all'interno di unità immobiliari residenziali, il consumo di acqua specificato per i seguenti apparecchi idraulici, è attestato da schede tecniche di prodotto, da una certificazione</p>	Punto 3	SI	a		<p>Il disciplinare di gara dovrà richiedere l'impiego di dispositivi in grado di garantire il rispetto degli Standard internazionali di prodotto relativi alle utenze idriche;</p>

	dell'edificio o da un'etichetta di prodotto esistente nell'Unione, conformemente a determinate specifiche tecniche, come indicate nella Scheda n. 2 della circolare MEF (<i>riportare indicazione aggiornata della circolare</i>)					
5	Ad avvio cantiere l'impresa dovrà presentare un dettagliato bilancio idrico dell'attività di cantiere. Dovrà essere ottimizzato l'utilizzo della risorsa eliminando o riducendo al minimo l'approvvigionamento dall'acquedotto e massimizzando, ove possibile, il riutilizzo delle acque impiegate nelle operazioni di cantiere. L'eventuale realizzazione di pozzi o punti di presa superficiali per l'approvvigionamento idrico dovranno essere autorizzati dagli Enti preposti.	Punto 3	SI	b		Il disciplinare di gara dovrà richiedere il bilancio idrico della attività di cantiere.
6	Il requisito da dimostrare è che almeno il 70% (in termini di peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE) prodotti in cantiere è preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione (Nota 8). Inoltre, bisognerà prestare particolare attenzione anche all'applicazione dei requisiti dei, "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi", approvato con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, relativi al disassemblaggio e fine vita (2.4.14).	Punto 4	SI	a		Il disciplinare di gara dovrà richiedere il Piano di gestione dei rifiuti e del piano per il disassemblaggio e la demolizione selettiva in linea con quanto previsto dai CAM vigenti.
7	Prima di iniziare i lavori di ristrutturazione, dovrà essere eseguita una accurata indagine in conformità alla legislazione nazionale, in ordine al ritrovamento amianto e nell'identificazione di altri materiali contenenti sostanze contaminanti. Qualsiasi rimozione del rivestimento che contiene o potrebbe contenere amianto, rottura o perforazione meccanica o avvistamento e/o rimozione di pannelli isolanti, piastrelle e altri materiali contenenti amianto, dovrà essere eseguita da personale adeguatamente formato e certificato, con monitoraggio sanitario prima, durante e dopo le	Punto 5	SI	a		Prevedere nel disciplinare di gara che l'appaltatore fornisca, in fase di presentazione del progetto: 1) il Censimento Manufatti Contendenti Amianto (MCA); 2) Il Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC), ove previsto dalle normative regionali o nazionali; 3) La comunicazione delle limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali che si prevede di utilizzare in cantiere (Art. 57, Regolamento CE 1907/2006, REACH) così

	<p>opere, in conformità alla legislazione nazionale vigente. Per i materiali in ingresso non potranno essere utilizzati componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze pericolose di cui al "Authorization List" presente nel regolamento REACH. A tal proposito dovranno essere fornite le Schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate. Per la gestione ambientale del cantiere dovrà essere redatto specifico Piano ambientale di cantierizzazione (PAC), qualora previsto dalle normative regionali o nazionali.</p>					<p>come le prove di verifica definite all'interno dei CAM edilizi alla parte relativa alle sostanze pericolose.</p>
8	<p>I veicoli sono conformi ai requisiti della più recente fase applicabile dell'omologazione Euro 6 per le emissioni dei veicoli leggeri stabilita in conformità del regolamento (CE) n. 715/2007. I veicoli rispettano le soglie di emissione per i veicoli leggeri (Nota 5) puliti di cui alla tabella 2 dell'allegato della direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Nota 6). I veicoli sono conformi ai requisiti della più recente fase applicabile dell'omologazione delle emissioni dei veicoli pesanti Euro VI stabilita ai sensi del regolamento (CE) n. 595/2009.</p>	Punto 5	SI	c		<p>L'appaltatore dovrà presentare libretto di circolazione attestante i requisiti (Nota 2).</p>
9	<p>Al fine di garantire la protezione della biodiversità e delle aree di pregio, l'intervento (Inteso in questo contesto come Campo Base) non potrà essere fatto all'interno di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - terreni coltivati e seminativi con un livello da moderato ad elevato di fertilità del suolo e biodiversità sotterranea, destinabili alla produzione di alimenti o mangimi, come indicato nell'indagine LUCAS dell'UE e nella Direttiva (UE) 2015/1513 (ILUC) del Parlamento europeo e del Consiglio; - terreni che corrispondono alla definizione di foresta, laddove per foresta si intende un terreno che corrisponde alla definizione di bosco di cui all'art. 3, comma 3 e 4, e art. 4 del D. lgs 34 del 2018, per le quali le valutazioni previste dall'art. 8 del medesimo decreto non siano concluse con parere favorevole alla trasformazione permanente dello stato dei luoghi; - terreni che costituiscono l'habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea (Nota 7) o nella lista rossa dell'IUCN (Nota 8); <p>Pertanto, fermo restando i divieti sopra elencati, per gli interventi</p>	Punto 6	SI	b		<p>Per gli interventi situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, fermo restando le aree di divieto, il disciplinare di gara dovrà prevedere che l'appaltatore, in fase di progettazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sottoponga a verifica preliminare, mediante censimento florofaunistico, l'assenza di habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea o nella lista rossa dell'IUCN; - Per gli interventi situati in siti della Rete Natura 2000, o in prossimità di essi, dovrà necessariamente sottoporre l'intervento a Valutazione di Incidenza (DPR 357/97); - Per aree naturali protette (quali ad esempio parchi nazionali, parchi interregionali, parchi regionali, aree marine protette, ecc...), dovrà ottenere il nulla osta degli enti competenti. Laddove sia ipotizzabile un'incidenza diretta o

		<p>situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse (compresi la rete Natura 2000 di aree protette, i siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO e le principali aree di biodiversità, nonché altre aree protette) deve essere condotta un'opportuna valutazione che preveda tutte le necessarie misure di mitigazione nonché la valutazione di conformità rispetto ai regolamenti delle aree protette, etc.</p>					<p>indiretta sui siti della Rete Natura 2000 l'appaltatore dovrà necessariamente sottoporre l'intervento a Valutazione di Incidenza (DPR 357/97). L'appaltatore, in fase di progetto, dovrà verificare che la localizzazione dell'opera non sia di aree protette (Nota 3).</p>
--	--	---	--	--	--	--	---

Note

Nota 1: In base agli Orientamenti sulla verifica climatica delle infrastrutture 2021-2027: Comunicazione della Commissione Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (europa.eu).

Nota 2: Il libretto di circolazione può essere sostituito dal certificato di omologazione.

Nota 3: Gli interventi non potranno essere fatti all'interno di: terreni coltivati e seminativi con un livello da moderato ad elevato di fertilità del suolo e biodiversità sotterranea, destinabili alla produzione di alimenti o mangimi, come indicato nell'indagine LUCAS dell'UE e nella Direttiva (UE) 2015/1513 (ILUC) del Parlamento europeo e del Consiglio; terreni che corrispondono alla definizione di foresta, laddove per foresta si intende un terreno che corrisponde alla definizione di bosco di cui 3, comma 3 e 4, e art. 4 del D. lgs 34 del 2018, per le quali le valutazioni previste 8 del medesimo decreto non siano concluse con parere favorevole alla trasformazione permanente dello stato dei luoghi; terreni che costituiscono l'habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea o nella lista rossa dell'IUCN; Pertanto, fermo restando i divieti sopra elencati, per gli interventi situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse (compresi la rete Natura 2000 di aree protette, i siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO e le principali aree di biodiversità, nonché altre aree protette) deve essere condotta un'opportuna valutazione che preveda tutte le necessarie misure di mitigazione nonché la valutazione di conformità rispetto ai regolamenti delle aree protette, etc.

Nota 4: Gli obiettivi relativi alle emissioni di CO₂ per l'intero parco veicoli da considerare sono:

fino al 31 dicembre 2024:

i) per i valori del nuovo ciclo di guida europeo (NEDC), i valori-obiettivo specificati all'articolo 1, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2019/631: 95 gCO₂/km per i veicoli di categoria M1 e 147 gCO₂/km per i veicoli di categoria N1;

ii) per i valori relativi alla procedura internazionale di prova per i veicoli leggeri (WLTP, worldwide harmonised light vehicles test procedure), gli obiettivi per l'intero parco veicoli dell'UE2021, come specificato all'allegato I del regolamento (UE) 2019/631, parte A, punto 6.0 per i veicoli di categoria M1, e parte B, punto 6.0 per i veicoli di categoria N1. Fino alla pubblicazione del rispettivo obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE2021, ai veicoli di categoria M1 e N1 le cui emissioni di CO₂ sono espresse solo secondo la procedura di prova WLTP sarà applicato un fattore di conversione di 1,21 e 1,24 rispettivamente per tenere conto della transizione da NEDC a WLTP, così da ottenere i corrispondenti valori WLTP di 115 gCO₂/km per i veicoli di categoria M1 e 182 gCO₂/km per i veicoli di categoria N1;

dal 1° gennaio 2025: i valori-obiettivo specificati all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/631.

Nota 5: Regolamento (UE) 2018/1832 della Commissione, del 5 novembre 2018, che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti della Commissione (CE) n. 692/2008 e (UE) 2017/1151 al fine di migliorare le prove e le procedure di omologazione per le emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri, comprese quelle per la conformità in servizio e le emissioni reali, e di introdurre dispositivi per il monitoraggio del consumo di carburante e di energia elettrica (GU L 301 del 27.11.2018, pag. 1).

Nota 6: Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (GU L 120 del 15.5.2009, pag. 5). Far riferimento alla nuova direttiva europea 2019/1161 che modifica la direttiva 2009/33/CE. Inoltre, la direttiva europea 2019/1161 è stata recepita mediante decreto legislativo n. 187/2021.

Nota 7: IUCN, The IUCN European Red List of Threatened Species (versione del [data di adozione]: <https://www.iucn.org/regions/europe/our-work/biodiversity-conservation/european-red-list-threatened-species>).

Nota 8: IUCN, The IUCN European Red List of Threatened Species (versione del [data di adozione]: <https://www.iucnredlist.org>).

Legenda	Tipologia di intervento	Regime
<i>a</i>	<i>Scheda 2 - Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali</i>	Regime 1
<i>b</i>	<i>Scheda 5 - Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici</i>	
<i>c</i>	<i>Scheda 9 - Acquisto, noleggio, leasing di veicoli</i>	

Tabella 2 Check-list Ex-post.

Tempo di svolgimento	n.	Elementi di controllo	Regolamento UE 2020/852	Applicabilità	Scheda di riferimento	Check di verifica (Si / No / Non applicabile)	Documentazione necessaria (dichiarazioni e certificazioni) che il soggetto beneficiario dovrà presentare alla fine dei lavori.
ex-post	1	È verificato il risparmio energetico relativo all'intervento, come certificato in fase di progettazione.	Punto 1	SI	a		Attestazione di prestazione energetica (APE) rilasciata da soggetto abilitato o sistemi di rendicontazione da remoto;
	2	Nel caso di misure individuali, è verificata la realizzazione secondo quelle che sono state definite nella FASE 1.	Punto 1	SI	a		Nel caso di misure individuali, documentazione che attesti la coerenza dell'intervento ad una delle categorie definite alla FASE 1.
	3	È verificata l'adozione delle misure previste relative all'adattabilità ai cambiamenti climatici.	Punto 2	SI	a		Verifica adozione delle soluzioni di adattabilità definite a seguito della analisi dell'adattabilità realizzata. In alternativa, per gli interventi che superano la soglia dei 10 milioni di euro, dovranno essere vagliate e attuate le misure di adattamenti individuate tramite la valutazione della vulnerabilità.
	4	Per tutte le categorie di veicoli, i beneficiari dei finanziamenti dovranno fornire informazioni sulle modalità di gestione dei rifiuti, secondo la gerarchia dei rifiuti, sia nella fase di utilizzo (manutenzione) che nel fine vita della flotta, anche attraverso il riutilizzo e il riciclaggio di batterie ed elettroniche (in particolare le materie prime critiche in esse contenute). Pertanto, oltre all'applicazione del Decreto ministeriale 17 giugno 2021 inerente Acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada e per i servizi di trasporto pubblico terrestre, servizi speciali di trasporto passeggeri su strada, relativo ai requisiti di utilizzo di materiali riciclati e disassemblabilità, sarà necessario avere contezza della gestione dei rifiuti finale. Inoltre: Per i veicoli appartenenti alle categorie M1, N1, N2, N3 e T: la dichiarazione del produttore dovrà prevedere anche che i veicoli sono:	Punto 4	SI	c		Dovranno essere fornite le seguenti documentazioni: 1) Dichiarazione del fornitore\distributore dei materiali costituenti l'autoveicolo acquistato (Nota 10). Per i materiali realizzati con fibre riciclate, verificare che siano conformi alle certificazioni "Global Recycle Standard" o altra certificazione equivalente o alla norma tecnica UNI-EN 16640:2017; 2) nel caso di veicoli ibridi ed elettrici, ottenere dal produttore\distributore dei veicoli offerti o della batteria per trazione un contratto con il sistema collettivo o individuale di raccolta nel quale sia stabilito che tutti gli accumulatori al litio esausti sono destinati sia ad essere recuperati e assemblati in pacchi di storage per lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili che al recupero dei metalli (litio, cobalto, nichel ed altri metalli presenti)(Nota 11); 3) Nel caso di veicoli privi di batteria, con la batteria elettrica fornita separatamente in leasing operativo, dovrà ottenere "Piano di manutenzione programmata" della stessa offerto dal fornitore del mezzo; 4) nel caso di veicoli delle categorie M1, N1, N2, N3 va

	i) riutilizzabili o riciclabili per almeno l'85 % del peso; ii) riutilizzabili o recuperabili per almeno il 95 % del peso (Nota 9).					dimostrato che è stato messo in atto un piano che dimostri che i veicoli sono (a) riutilizzabili o riciclabili per almeno l'85 % del peso; e (b) riutilizzabili o recuperabili per almeno il 95 % del peso, mediante un elenco dei materiali impiegati nella costruzione dell'autoveicolo corredato da certificazione da ente autorizzato sulle modalità e quantità di riciclaggio, recupero e/o riutilizzo degli stessi.
5	Sono garantiti gli standard qualitativi, segnalati nella FASE 1, nell'ambito dei lavori di nuove utenze idriche.	Punto 3	SI	a		Presentazione delle certificazioni di prodotto relative alle forniture installate.
6	Il bilancio idrico delle attività di cantiere è stato correttamente redatto e consegnato.	Punto 3	SI	b		Bilancio idrico della attività di cantiere.
7	Si è provveduto al corretto recupero e riciclaggio dei rifiuti secondo quanto stabilito nel PGR.	Punto 4	SI	a		Relazione finale con dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione "R".
8	Si è provveduto al corretto smaltimento e recupero del mezzo sostituito (in caso di sostituzione).	Punto 4	SI	c		Certificato di avvenuta rottamazione.
9	Se previsto, sono state verificate le azioni richieste in FASE 1 relative alla VInC.	Punto 6	SI	b		Se pertinente, indicare adozione delle azioni mitigative previste dalla VInC.

Note

Nota 9: Come stabilito dall'allegato I della direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (GU L 310 del 25.11.2005, pag. 10).

Nota 10: Elenco dei materiali impiegati nella costruzione dell'autoveicolo corredato dalle relative schede tecniche per un maggior dettaglio del materiale impiegato e sulle possibilità di riutilizzo e/o riciclaggio. La richiesta considera le seguenti categorie di materiali: telaio; carrozzeria esterna (finestrini, rivestimenti); carrozzeria interna (sedili passeggeri, sedile guidatore, mancorrenti, pavimentazione); pneumatici; materiali elettrici ed elettronici (comprese le batterie o sistemi di accumulo installati sull'autoveicolo).

Nota 11: Può essere ritenuta esaustiva la presentazione di un contratto stipulato con il sistema collettivo o individuale di raccolta e recupero delle batterie di trazione anche se non specificata modalità di recupero o riutilizzo degli accumulatori.

Legenda	Tipologia di intervento	Regime
<i>a</i>	<i>Scheda 2 - Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali</i>	Regime 1
<i>b</i>	<i>Scheda 5 - Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici</i>	
<i>c</i>	<i>Scheda 9 - Acquisto, noleggio, leasing di veicoli</i>	